

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 264}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PREARO, PISONI, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI

Presentata il 14 giugno 1972

Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il finanziamento degli interventi in materia di agricoltura è stato effettuato, da molti esercizi, ed in misura assolutamente prevalente, attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del Ministero competente.

Limitatamente all'esercizio 1971, si è provveduto, infatti, da ultimo, con la legge 4 agosto 1971, n. 592.

Con l'attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio 1972 le regioni si trovano nella impossibilità di

adempiere le funzioni ad esse attribuite a termini del citato articolo 17 della legge n. 281, ed il settore agricolo è totalmente privo dell'intervento pubblico e di ogni incentivazione, con conseguenze gravissime alle quali è urgente porre rimedio in tempo.

A tale necessità si ispira la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si provvede ad integrare il fondo istituito dall'articolo 8 della più volte citata legge n. 281, per l'esercizio 1972, della somma di lire 250.000 milioni, determinata di massima sia in riferimento alla legge 4 agosto 1971, n. 592, ed alle esigenze che con tali

disposizioni si intesero affrontare, sia in riferimento alla necessità di non paralizzare l'opera di bonifica e di irrigazione.

L'articolo 8 della legge n. 281 stabilisce i criteri di ripartizione tra le regioni. Tali criteri si ritengono validi anche ai fini delle norme proposte, ad eccezione del riferimento alla produzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, che deve ovviamen-

te essere sostituito dal riferimento alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna regione.

Con l'articolo 2 si dispone il finanziamento, secondo il criterio in atto, in materia, da numerosi esercizi, attraverso l'autorizzazione al Ministro del tesoro a contrarre mutui e ad emettere buoni del tesoro o speciali certificati di credito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per l'esercizio 1972, dalla somma di lire 250.000 milioni che sarà destinata dalle regioni all'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura, giusta l'articolo 17 della citata legge.

La maggior somma di cui al comma precedente è ripartita tra le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera a) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

ART. 2.

All'onere recato dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1972, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.